



Sentenza n.248/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale Daddabbo

Presidente

Pierpaolo Grasso

Consigliere

Marcello Iacubino

Consigliere relatore

nella camera di consiglio del 13 novembre 2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37624 del Registro di Segreteria, ad

istanza della Procura regionale, nei confronti di:

MAIORANO Ernesto (MRNRST56R26E332K), nato a Ischitella (FG) il 26 ottobre 1956, ivi residente in Via Giacomo Matteotti n. 28, non costituito, contumace.

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 13 novembre 2024 - relatore il Cons. Marcello Iacubino e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino - il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fernando Gallone (nessuno comparso per il convenuto).

FATTO

1. – Con atto di citazione depositato il 13 giugno 2024, la Procura ha convenuto in giudizio il sig. Ernesto Maiorano per sentirlo condannare al pagamento, in favore del comune di Ischitella (FG), della somma di euro

	1.073,20 oltre accessori e spese di giudizio, dovuta per le spese afferenti al	
	decreto ingiuntivo n. 1078/2018 emesso in favore del comune di San Nicandro	
	Garganico (FG). Tale decreto era finalizzato a ottenere il rimborso del costo	
	di un proprio dipendente che svolgeva attività lavorativa in convenzione tra i	
	due enti.	
	In sintesi, riferisce la Procura che il Consiglio comunale di Ischitella	
	riconosceva, con deliberazione consiliare n. 5 del 31 luglio 2020, la legittimità	
	del debito fuori bilancio di euro 8.280,15 derivante dalla sentenza n. 253/2020	
	del T.A.R. Puglia, non appellata, con la quale era stato ordinato al Comune,	
	contumace, di ottemperare al decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia n.	
	1078/2018, che aveva a sua volta intimato all’Ente di corrispondere al comune	
	di San Nicandro Garganico euro 7.206,92 oltre spese e interessi.	
	Il comune di Ischitella disponeva, quindi, il pagamento del debito fuori	
	bilancio per euro 8.280,15, mentre avrebbe dovuto corrispondere al comune	
	di San Nicandro Garganico il minore importo di euro 7.206,92, corrispondente	
	al costo dell’utilizzazione in convenzione (stipulata ex art.14 del CCNL Enti	
	locali del 22 gennaio 2004), per n. 6 ore settimanali presso il proprio ufficio	
	tecnico, di un impiegato del comune di San Nicandro (nella specie, l’istruttore	
	direttivo tecnico geom. Nicola Giagnorio): l’art. 6, comma 3 di tale	
	convenzione prevedeva il rimborso da parte del comune di Ischitella all’altro	
	ente delle somme da questi anticipate al proprio dipendente, a titolo di	
	corrispettivo, nel mese successivo alla trasmissione del rendiconto delle spese.	
	Non avendo il comune di Ischitella rimborsato al comune di San Nicandro	
	l’importo di euro 7.206,92 da questi anticipato a tale titolo per il servizio reso	
	presso il primo ente nel periodo dal 1° gennaio - 30 settembre 2015, il Comune	
	2	

	anticipatorio presentava all'altro una prima richiesta di rimborso con	
	raccomandata n. 11952 del 2/12/2015 (pervenuta l'11/12/2015).	
	A causa dell'infruttuoso esito, l'ente creditore tramite il proprio Ufficio	
	Legale inviava: un primo sollecito in data 18/01/2018; non ricevendo	
	riscontro, due ulteriori solleciti, il primo il 7/03/2018 indirizzato all'odierno	
	convenuto e chiedendogli un riscontro al fine di bloccare azioni esecutive; il	
	secondo il 18/04/2018.	
	Non ricevendo risposta, il comune di San Nicandro agiva in data 26/04/2018	
	innanzi al Tribunale di Foggia per ottenere un decreto ingiuntivo. Il ricorso	
	veniva accolto con decreto n. 1078/2018 del 18/05/2018, dichiarato esecutivo	
	il 7/09/2018 e notificato il 4/10/2018 al comune di Ischitella con intimazione	
	di pagamento della citata somma oltre spese ed interessi.	
	Stante il perdurante inadempimento da parte di quest'ultimo, il comune di San	
	Nicandro, previo nuovo sollecito – in cui preannunciava il ricorso per	
	ottemperanza – agiva <i>in executivis</i> il 26/09/2019 davanti al T.A.R. Puglia che,	
	con sentenza n. 253/2020 del 14/02/2020 (non appellata), intimava al Comune	
	resistente, non costituitosi in giudizio, di ottemperare nel termine di 30 giorni	
	al citato decreto ingiuntivo, nominando il Commissario <i>ad acta</i> (individuato	
	nel Prefetto di Foggia) in caso di ulteriore inadempimento.	
	Dopo due proroghe concesse a causa dell'emergenza pandemica dal Prefetto	
	di Foggia, il comune di Ischitella con la citata deliberazione consiliare n. 5 del	
	31/07/2020 riconosceva il debito fuori bilancio di euro 8.280,15 ed effettuava	
	il pagamento con mandato n. 786 del 4 settembre 2020, facendosi carico di	
	una maggior somma di euro 1.073,23 rispetto a quella dovuta (euro 7.206,92).	
	Tale differenza (euro 1.073,23), costituita dalle spese e interessi conseguenti	
	3	

	al procedimento monitorio, rappresenta in tesi attorea un danno all’Erario del	
	comune di Ischitella, che deve essere interamente ascritto, secondo anche	
	quanto contenuto nella nota del comune di Ischitella n. 2619 del 15/03/2024,	
	alla condotta di Ernesto Maiorano, responsabile del competente ufficio	
	comunale di Ischitella anche nel periodo indicato e destinatario del sollecito	
	del 7/03/2018.	
	Dal decreto sindacale n. 3578 del 27 giugno 2017 (allegato a tale nota), ad	
	avviso del PM si evince che il convenuto rivestisse sia la carica di responsabile	
	del II Settore (Economico-Finanziario), che di responsabile (<i>ad interim</i>) del I	
	Settore (Affari Generali, comprendente, per sua stessa ammissione, il Servizio	
	personale); e che era stato confermato in tali incarichi, già conferitigli con il	
	decreto sindacale n. 4032 del 22/06/2016 per quanto riguarda la responsabilità	
	del Settore economico-finanziario, e n. 798 del 14/02/2017 circa la	
	responsabilità <i>ad interim</i> del Settore I (in tale ultimo caso fino al decreto	
	sindacale n. 3830 del 5/07/2018).	
	Il PM ritiene connotata dall’elemento psicologico della colpa grave la	
	condotta serbata dal Maiorano, in quanto non consona a quel minimo di	
	diligenza richiesto nel caso concreto ma improntata ad evidente imperizia,	
	superficialità, trascuratezza ed inosservanza degli obblighi di servizio (cita <i>ex</i>	
	<i>multis</i> Sez. Appello Sicilia, 23 gennaio 2012, n.18).	
	La sua condotta omissiva non sarebbe, pertanto, né giustificata, né	
	giustificabile posto che il comune di Ischitella non si è mai difeso, né davanti	
	al Giudice civile, né davanti al Giudice amministrativo; inoltre, non sono state	
	rilevate, né sono rilevabili per l’accertamento giudiziario intervenuto,	
	contestazioni in ordine all’ <i>an</i> e al <i>quantum</i> della somma richiesta a rimborso	
	4	

	(euro 7.206,92).	
	Il lungo tempo trascorso tra la stipulazione della convenzione con conseguente	
	prestazione del servizio e le richieste di pagamento e il decreto ingiuntivo,	
	insieme alla considerazione che, se l’Ente avesse pagato anche all’indomani	
	del sollecito del 7 marzo 2018, non avrebbe subito alcun aggravio, secondo la	
	Procura esclude l’eventuale responsabilità sia di chi ha preceduto il Maiorano	
	quale titolare della competente posizione organizzativa, sia di chi lo ha	
	sostituito in quanto la somma pagata dal comune di Ischitella, con ulteriore	
	ritardo di oltre due anni, corrisponde comunque a quanto già disposto nel	
	decreto ingiuntivo, avendo l’Ente avuto tutto il tempo per stanziare la somma,	
	peraltro esigua, necessaria al pagamento del decreto ingiuntivo.	
	2. – A seguito della notifica dell’informativa <i>ante causam</i> il Maiorano	
	accedeva al fascicolo istruttorio, presentava le proprie deduzioni ed eleggeva	
	domicilio “ <i>per tutte le comunicazioni</i> ” presso l’indirizzo di posta elettronica	
	certificata ernesto.Maiorano@postecert.it.	
	Tuttavia, le argomentazioni da questi spiegate non erano dal requirente	
	ritenute idonee per superare le contestazioni mosse, per le seguenti ragioni:	
	- la responsabilità della spesa in argomento, per stessa ammissione	
	dell’incolpato, rientrava nella competenza del Settore I Affari Generali in	
	quanto comprendente il Servizio Personale, a lui affidato in qualità di	
	responsabile <i>ad interim</i> di questo Settore, quantomeno sin dal 14 febbraio	
	2017 e, comunque, era a lui affidata nel periodo dal 7 marzo 2018 (data	
	dell’ultimo sollecito di pagamento, peraltro a lui indirizzato, prima delle	
	azioni giudiziarie e del conseguente aggravio di spesa) alla data del decreto	
	ingiuntivo n.1078/2018 che ha determinato l’incremento di spesa;	
	5	

	- l'assenza di un preventivo impegno di spesa al momento della convenzione	
	non impediva il pagamento a seguito di riconoscimento di debito fuori	
	bilancio, come poi avvenuto sia pure tardivamente;	
	- nessuna responsabilità può essere attribuita al precedente responsabile del	
	Settore I per non aver provveduto al necessario impegno di spesa al momento	
	della stipulazione della convenzione, in quanto il comune di Ischitella, previo	
	riconoscimento del debito fuori bilancio, la cui proposta era di esclusiva	
	competenza del Maiorano nella duplice veste di responsabile del Settore I	
	Affari Generali (dal 14 febbraio 2017) e di responsabile del Settore II	
	Economico-finanziario, avrebbe potuto procedere al pagamento, almeno fino	
	al 26 aprile 2018 (data del ricorso per decreto ingiuntivo) senza alcuna spesa	
	aggiuntiva per il Comune e, quindi, senza alcun danno erariale.	
	In ogni caso il responsabile del Settore I che avrebbe dovuto provvedere	
	all'impegno di spesa ha ricoperto tale carica solo fino al 9/6/2015, data di	
	collocamento in congedo. Nessuna responsabilità può essere quindi imputata	
	a questo soggetto e a coloro che in seguito hanno retto temporaneamente	
	l'Ufficio, in quanto il Comune nulla avrebbe pagato in più se la spesa in parola	
	fosse stata rimborsata da chi si è trovato a gestire già da diverso tempo il I	
	Settore comunale, vale a dire il Maiorano.	
	3. – Il convenuto non si è costituito in giudizio nonostante la rituale e	
	tempestiva notifica all'incolpato dell'atto citazione, effettuata in data	
	18/06/2024 ex art. 88 co. 5 e 6 c.g.c. al domicilio digitale da questi eletto nella	
	fase preprocessuale (ernesto.Maiorano@postecert.it).	
	Sul punto, si osserva che: l'invito a dedurre, che concedeva all'odierno	
	convenuto 45 giorni per rassegnare le proprie deduzioni, gli è stato notificato	
	6	

	tramite l'UNEP di Foggia a mani proprie presso la sua residenza in data	
	24/04/2024; in conformità all'art. 67, comma 5 del c.g.c., la citazione è stata	
	depositata in segreteria il 13/06/2024; tra la data della notifica della citazione	
	e la data dell'odierna udienza sono decorsi ben più di 90 gg. liberi, in ossequio	
	all'art. 88, comma 3 c.g.c.	
	Va, dunque, dichiarata la contumacia del convenuto.	
	4. – All'udienza del 13 novembre 2024, nessuno comparso per il convenuto,	
	il Pubblico ministero ha confermato le contestazioni e conclusioni rassegnate	
	nell'atto di citazione.	
	La causa è stata quindi trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. – Ad avviso della Corte risultano sussistere tutti gli elementi costitutivi della	
	responsabilità amministrativa del convenuto, sia pure con i temperamenti di	
	seguito indicati.	
	Sotto un primo profilo, risulta <i>ex actis</i> che il Maiorano aveva le specifiche	
	competenze funzionali per avviare la procedura di rimborso ma non lo ha fatto.	
	In occasione del primo sollecito del 18 gennaio 2018 era, difatti, Responsabile	
	sia di Ragioneria (II Settore) che del I Settore (Affari Generali - Servizio del	
	personale). Mentre nel momento in cui fu inviato il (secondo) sollecito del 7	
	marzo 2018, egli rivestiva solo la carica di Responsabile del II Settore.	
	Dai decreti sindacali n. 3578 del 27 giugno 2017, n. 4032 del 22 giugno 2016	
	e n. 798 del 14 febbraio 2017, emerge, infatti, che il convenuto ha ricoperto il	
	ruolo di Responsabile del Settore Economico-Finanziario e <i>ad interim</i> del I	
	Settore fino al 23 gennaio 2018: il decreto sindacale n. 3830 del 5/07/2018 in	
	realtà evidenzia che “ <i>con proprio precedente provvedimento n. 622 del 24</i>	
	7	

	<i>Gennaio 2018, veniva attribuita al Segretario la titolarità del Settore I°, ...</i>	
	<i>che allo stato, in seguito al collocamento in quiescenza del dr. Federico</i>	
	<i>FIorentino, già segretario di questo comune, il 1° settore ... risulta</i>	
	<i>vacante del titolare”.</i>	
	Inoltre, risulta che il convenuto era a conoscenza di entrambe le citate richieste	
	di pagamento di gennaio e marzo 2018, atteso che le stesse erano indirizzate	
	al Responsabile del Settore II: la prima addirittura faceva riferimento a una	
	precedente nota – “ <i>VS nota prot. 429 del 16/01/2018</i> ” – del comune di	
	Ischitella, presumibilmente emessa dallo stesso soggetto (all’epoca titolare	
	anche del I settore); il secondo sollecito era diretto proprio alla persona del	
	rag. E. Maiorano, in seguito a un pregresso colloquio telefonico intervenuto il	
	giorno prima sul punto (“... <i>in riferimento alla telefonata intercorsa ieri sera</i>	
	<i>e alla precedente corrispondenza inerente l’oggetto, le chiedo di voler</i>	
	<i>liquidare...</i> ”).	
	Tale conoscenza lo obbligava ad attivare le procedure necessarie per	
	riconoscere il debito e prevenire ulteriori esborsi, alla luce delle particolari	
	funzioni che la legge gli intestava (sia come responsabile del servizio	
	competente che finanziario) in materia di riconoscimento dei debiti fuori	
	bilancio: tutti i responsabili dei servizi hanno, difatti l’obbligo di effettuare	
	periodiche ricognizioni (arg. ex art. 193 e 147- <i>quinquies</i> del TUEL) ai fini di	
	un controllo costante della situazione gestionale, e di segnalare	
	tempestivamente eventuali passività prive di copertura finanziaria al	
	responsabile del servizio finanziario e all’organo consiliare.	
	Il rag. Maiorano non si è costituito in giudizio, ragion per cui, in difetto di	
	allegazioni di segno opposto deve ritenersi che egli sia effettivamente venuto	

	a conoscenza delle citate richieste di pagamento, inoltrate quando l'Ente	
	civico era ancora in tempo per pagare solo il dovuto ed evitare di aggravare la	
	spesa con gli ulteriori oneri connessi al procedimento monitorio.	
	Il convenuto, dunque, aveva il dovere giuridico di attivare la procedura per il	
	riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio prevista dall'art. 194,	
	comma 1 lettera e) del D. lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), avvisando gli organi	
	di indirizzo politico per quanto di loro competenza anche quale responsabile	
	di ragioneria; ciò avrebbe sicuramente interrotto il nesso causale tra la sua	
	condotta omissiva e la produzione del contestato danno, perché avrebbe messo	
	l'organo consiliare nella condizione di ricondurre la spesa all'unità del	
	bilancio e di provvedere al doveroso pagamento, oltre che di accertare	
	eventuali responsabilità in merito all'obbligazione illegittimamente sorta,	
	giusta la sopra richiamata previsione del TUEL, da leggere in combinato	
	disposto con l'art. 191.	
	Reputa, in definitiva, il Collegio, avuto riguardo alle descritte circostanze del	
	caso concreto e alla posizione professionale via via ricoperta dal Maiorano,	
	che la sopra indicata azione doverosa fosse assolutamente esigibile (trattavasi,	
	peraltro, di rimborso assolutamente dovuto all'altro ente per l'utilizzo di	
	personale in convenzione) e che, di conseguenza, il suo comportamento sia	
	caratterizzato da manifesta, grave e inescusabile leggerezza e negligenza.	
	Il danno patito dal Comune di appartenenza, pertanto, deve essere sicuramente	
	ascritto – quanto meno in parte: v. appresso – alla sua condotta.	
	Nondimeno, ai fini della determinazione del danno, la Sezione è dell'avviso	
	che si debba tener conto anche della quota di danno eventualmente imputabile	
	ad altri soggetti, non evocati in giudizio, che hanno probabilmente concorso,	
	9	

	con il loro comportamento, alla causazione del danno, in applicazione del	
	comma 1- <i>quater</i> dell'art. 1 della L. n. 20/1994, che ha introdotto il principio	
	della <i>parziarietà</i> dell'obbligazione risarcitoria per danno erariale.	
	Al riguardo dagli atti, e limitatamente ad essi, viene <i>in primis</i> in rilievo	
	l'apporto causale di chi ha cagionato la formazione del debito fuori bilancio,	
	vale a dire dell'allora Responsabile del I Settore il quale, nella misura in cui,	
	con propria determinazione n. 82 (n. 192 RG) del 27/03/2015 approvò lo	
	schema di convenzione per l'utilizzazione del citato dipendente per il periodo	
	che occupa, non provvedendo né ad impegnare la relativa spesa né ad acquisire	
	il visto del responsabile del servizio finanziario (cui anzi l'atto non venne	
	proprio trasmesso in quanto ritenuto non necessario).	
	In secondo luogo, non è dato riscontrare se la stessa Giunta comunale, con	
	deliberazione n. 175/2014 (richiamata dalla determinazione n. 82/2015 ma	
	non prodotta in atti), nell'affidare al citato funzionario il pertinente obiettivo,	
	abbia provveduto anche ad affidargli le occorrenti risorse.	
	Ancora, non può essere trascurato che una prima richiesta di pagamento fu	
	inoltrata al comune di Ischitella già nel 2015, e che aveva come destinatario il	
	Sindaco: dunque l'Ente doveva, a partire già da tale momento, attivarsi per	
	regolarizzare la spesa <i>de qua</i> .	
	Infine, dagli atti non risulta – nella documentazione depositata dal P.M. vi è	
	solo un mero estratto conto del comune di San Nicandro datato 18/04/2018	
	(vedi doc. 5 sub allegato 7 della produzione attorea) e manca qualsivoglia nota	
	di trasmissione al comune di Ischitella – alcun sollecito del 18/04/2018, data	
	in cui, probabilmente, si era ancora in tempo per paralizzare l'azione monitoria	
	(come ritenuto dalla stessa parte attrice), magari fornendo senza indugio	

	rassicurazioni al creditore circa l'immediato interessamento dell'organo	
	consiliare. Ne consegue che, almeno in relazione a tale ultimo profilo, non può	
	muoversi alcun rimprovero al convenuto, non essendo dimostrato né	
	dimostrabile (nemmeno per presunzioni) che egli fosse al corrente di una	
	richiesta di cui non vi è proprio traccia.	
	Sulla base di tali considerazioni, l'ammontare del risarcimento richiesto deve	
	essere decurtato, in via equitativa (cfr. art. 1226 cod. civ.), della quota di danno	
	ascrivibile alla condotta di altri soggetti, non convenuti in giudizio, nella	
	misura del 50% del danno richiesto in citazione (pari a euro 1.073,23), e perciò	
	in euro 536,61, con assorbimento della rivalutazione monetaria.	
	In conclusione, la domanda attorea va parzialmente accolta, con condanna del	
	convenuto al risarcimento del danno secondo l'importo testé indicato.	
	Spese come in dispositivo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda risarcitoria	
	formulata dalla Procura regionale nel giudizio n. 37624 e, per l'effetto,	
	condanna il sig. Maiorano al risarcimento del danno nei confronti del comune	
	di Ischitella della somma di euro 536,61.	
	Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente	
	pronuncia fino al giorno dell'effettivo soddisfo.	
	Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio,	
	come liquidate dalla segreteria con nota a margine.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.	
	Il relatore-estensore	Il Presidente
	11	

[illegible]